

Servizio veterinari



*Ministero della Salute*

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute  
 Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Uff. III)

R. ....	
Data di ...	
Data registraz.	26 GIU. 2013
Prat. N.	272673
Indice classificazione	E.740.02.7
Pratica / Fascicolo	

DIPFSA

Ministero della Salute  
 DGISAN

0027460-P-28/06/2013  
 I. S. J. P. 7/2012/1



TRASMISSIONE VIA FAX

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4_vl"	
- 1 LUG. 2013	
N. ....	24378
Tit. ....	F. Cl. 5

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento  
 All'Assessorato all'Agricoltura delle Regioni e P.A. di Bolzano  
 Servizi Veterinari  
 Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria  
 Loro Sedi

**Oggetto: Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti ( integrazione alla nota DGISAN 16865 del 26 aprile 2013).**

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di revisione del Decreto del Ministro della Salute del 16/10/2003, ad integrazione e a chiarimento di quanto riportato nella nota DGISAN 16865 del 26/4/2013, si informa che le attività di scuoiatura degli animali morti delle specie bovina, ovina e caprina, possono essere effettuate esclusivamente negli impianti di trasformazione o deposito di categoria I riconosciuti dall'autorità competente, rispettivamente ai sensi dell'art 24, comma 1, lettera a) ed h) del Regolamento (CE) 1069/2009.

Poiché tali pelli, dopo l'asportazione dal corpo dell'animale morto, sono classificate come materiale di categoria 3, destinate esclusivamente per usi esterni alla catena alimentare e dei mangimi, ai fini del riconoscimento, i suddetti impianti devono essere provvisti di un'area di stoccaggio dedicata per materiali di categoria 3 e devono mettere in atto procedure documentate per impedire la contaminazione incrociata.

Le suddette attività di scuoiatura e stoccaggio di pelli ottenute da animali morti devono essere specificatamente autorizzate dalla autorità competente locale, a cui è altresì demandata la valutazione dei necessari requisiti gestionali e strutturali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Barrello

12